



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

DIPARTIMENTO URBANISTICA E SERVIZI AL TERRITORIO E ALLE IMPRESE

Pratica SUAP n. 225/2021
Nr. Prot. indicato nella mail certificata
Marca da bollo: 01210241764058

IL RESPONSABILE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Premesso:

- che in data 28/12/2021 al prot. numero 43141 perveniva domanda per riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al provvedimento autorizzatorio n. 171 del 07/03/2013, presentata dal Sig. Giancarlo PILONE in qualità di Legale Rappresentante della Società VINCENZO PILONE S.r.l. P.I. 00621350040 avente sede legale in Mondovì Via Vecchia di Pianfei n. 2/B;
- che la domanda sopra indicata ha dato luogo all'avvio del procedimento amministrativo, comunicato in data 11/01/2022 con nota prot. 43141;
- che la domanda di autorizzazione in questione concerne il rilascio per riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, relativa all'impianto sito in Mondovì Via Vecchia di Pianfei n. 2/B;
- che il S.U.A.P. con nota di trasmissione dell'11/01/2023 di cui al prot. 953, ha richiesto alla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio di compiere l'attività amministrativa corrispondente al procedimento anzidetto e di adottare la conseguente determinazione finale, così compiendo l'istruttoria necessaria per la formazione del provvedimento conclusivo;
- che detta Amministrazione ha provveduto al riguardo, emettendo scheda istruttoria-parere di cui al loro protocollo numero 69719 del 02/11/2023 pervenuto in data 02/11/2023 al prot. numero 43305, emettendo la seguente determinazione:
 - parere per riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ditta Vincenzo Pilone Srl, a firma del Dirigente del Settore Tutela del Territorio della Provincia di Cuneo;
 - che all'interno della propria relazione istruttoria, la Provincia ha evidenziato passaggi, tempistiche ed acquisizione dei pareri relativamente al procedimento in questione.

Visti:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., così come modificato dal D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 "*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*";
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 e s.m.i., di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni).

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione, ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 6 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.C. 16/01/2014 n. 4.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di legge per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento in argomento, nei termini indicati nel dispositivo che segue.

RILASCIATA, in ordine al RIESAME con valenza di rinnovo,

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

a favore della **VINCENZO PILONE S.R.L. - P.I. 00621350040** avente sede legale in Mondovì **Via Vecchia di Pianfei n. 2/B**, per l'impianto sito in Mondovì Via Vecchia di Pianfei n. 2/b, di cui all'attività IPPC 3.5: fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.

Recependo le indicazioni emerse nell'istruttoria tecnica, si indicano le seguenti **prescrizioni specifiche**:

1) entro 2 anni dalla notifica del provvedimento conclusivo l'azienda deve condurre uno studio di fattibilità, basato su una valutazione di costi/benefici, riguardante la possibilità di utilizzare una fonte di approvvigionamento idrico per scopi industriali diversa dal pubblico acquedotto;

2) entro 1 anno dalla notifica del provvedimento conclusivo l'azienda deve indicare alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo, la soluzione alternativa per lo stoccaggio del gasolio in sostituzione dell'attuale serbatoio interrato a parete singola. L'intervento deve essere completato nell'anno successivo.

L'efficacia dell'autorizzazione è subordinata al rigoroso rispetto delle condizioni e prescrizioni impartite dalla Provincia di Cuneo-Settore Tutela del Territorio con parere di cui al loro prot. 69719 allegato alla presente, qui di seguito riportate:

1) limiti e prescrizioni indicati nell'allegato tecnico 1 del parere per riesame emesso dalla Provincia di Cuneo – Settore Tutela del Territorio. Detto parere ed i suoi allegati tecnici costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) la frequenza e le modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione e dei dati indicate nell'allegato 2, Piano di monitoraggio e controllo dell'allegato parere.

3) in caso di modifica dell'impianto, del ciclo produttivo e/o delle attività anti-inquinamento, il Gestore deve darne comunicazione alla Provincia, per il tramite del SUAP competente per territorio, almeno 60 giorni prima, salvo l'obbligo di ottemperare a quanto verrà richiesto in merito dalla Provincia ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

4) nel caso di modifiche degli impianti di cui all'art. 29-nonies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. tali da influire sulle emissioni acustiche del complesso IPPC, la Ditta deve allegare, alla documentazione prevista dallo stesso articolo, la valutazione previsionale di impatto acustico, redatta da tecnico competente in acustica ambientale, ai sensi della D.G.R. 2 febbraio 2004, n. 9-11616;

5) in caso intervengano variazioni nelle titolarità della gestione, si deve far riferimento a quanto previsto al comma 4 dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

6) per l'apertura di punti di emissione nuovi o modificati sostanzialmente, dopo l'emanazione del presente provvedimento, il gestore deve comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale

dell'A.R.P.A. ed al Sindaco la data di avviamento degli impianti corrispondenti, con almeno 15 giorni di anticipo, ai sensi del comma 1, art 29 decies del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. La messa a regime degli impianti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di avviamento dei medesimi;

7)il Gestore deve trasmettere all'autorità competente, all'A.R.P.A. Dipartimento di Cuneo ed al Sindaco del Comune di MONDOVI', i dati relativi ai controlli delle emissioni, secondo modalità e frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo di cui all'Allegato tecnico n. 2 del presente atto, ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

8)ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06, così come modificato dal D.Lgs. 46/2014, le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte dal Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo;

9)il Gestore dell'impianto è tenuto a versare l'importo stabilito per le spese relative ai controlli di parte pubblica, ex D.M. 24/04/2008, secondo le indicazioni ed i tempi che verranno comunicati da ARPA Piemonte;

10)l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 29-decies e 29-quattordices del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..

Contro il presente provvedimento è possibile esperire, alternativamente:

- ricorso amministrativo straordinario innanzi al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte, entro 60 giorni dalla data di notificazione o di piena conoscenza del provvedimento, ai sensi delle disposizioni del codice del processo amministrativo (cpa), di cui al D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.

Mondovì, 24/11/2023

IL DIRIGENTE
F.to digitalmente
Arch. Carmela MASILLO